



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

**SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO**

*SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO*

**ORDINANZA**

**N. 157 DEL 02/11/2022**

---

**Oggetto: Tutela della qualità dell'aria – Provvedimenti contingibili ed urgenti per contrastare il PM10, nel periodo 02 NOVEMBRE 2022/ 31 MARZO 2023.-**

---

IL SINDACO

**IL SINDACO**

**VISTA** la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**VISTA** la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

**VISTA** la Legge Regionale n.27/2016, di modifica della Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

**CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Monsummano Terme è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento “Piana Lucchese”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 103/2016 è stato approvato il “Piano di Azione Comunale Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria”, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

**PRESO ATTO** che la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

**TENUTO CONTO** che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

**CONSIDERATO** in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

**CONSIDERATO** che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

**VISTA** la LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 26 con la quale sono state introdotte Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale del 18.10.2021 n.1075 "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r. 74/2019;

**CONSIDERATO** che i comuni interessati dalla sentenza del 10 Novembre 2020 e nel cui territorio non risultino rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM10, recepiscono le misure previste dalla DGR n. 1075/2021, inserendole tra gli interventi dei piani di azione comunali PAC di cui alla legge regionale 11 Marzo 2010, n.9 e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.

**PRESO ATTO** che l'allegato A alla delibera di giunta del 18.10.2021 n.1075, al punto 5 "misure per il rientro dei livelli di concentrazione del PM10 entro i valori limite previsti dal d.lgs 155/2010 in ottemperanza alla sentenza della CGUE del 10 novembre 2020" prevede il "5.1 Divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con classe emissiva inferiore alle "3 stelle" dal 1 Novembre al 31 Marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento "Piana Lucchese", posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. In cui non sono rispettati i valori limite relativi a PM10;

**RITENUTO** quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

**VISTO** l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 29 dello Statuto Comunale.

## **ORDINA**

Per il periodo **02/11/2022 – 31/03/2023**:

- **il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;**
- **il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentanti a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017 (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati)**

## **INVITA**

- **la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:**
- **favorire tecniche agricole che evitano l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;**
- **alla riduzione, a 9 (nove) ore, del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione a 18°C (diciotto) della temperatura impostata nei suddetti impianti;**
- **il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, etc.);**
- **utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;**
- **utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);**
- **effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;**

## **I N F O R M A**

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90 è il Geom. Salvatori Fabio, Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio - UOC Lavori Pubblici - Patrimonio.

## **AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

## **D I S P O N E**

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;

la trasmissione del presente provvedimento:

1. Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
2. Provincia di Pistoia
3. Arpat Dipartimento di Pistoia

Asl 3 – Zona Valdinievole

Monsummano Terme, li 02/11/2022

Il Sindaco  
Simona De Caro / Arubapec S.p.a.  
(firmato digitalmente)